

CASS. PEN., SS.UU., 28 APRILE 2022 (19 OTTOBRE 2022), N. 39614

QUESTIONE CONTROVERSA

"Se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, per effetto di una valutazione difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado (come, ad esempio, nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di ritenuta insussistenza di una circostanza aggravante o di formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa ugualmente decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., artt. 538 e 578.

SOLUZIONE ADOTTATA

«Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice 'constatazione' di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di 'valutazioni' difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute».

* Consigliere della Corte di cassazione